

IL MANCATO RINNOVO DI UN CONTRATTO PUBBLICO PER GRAVI CARENZE ESECUTIVE NON COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE SE NON SONO STATE APPLICATE SANZIONI

TAR Basilicata, sez. I, 25.7.2023 n. 473

Massime (segue testo alla pagina 2)

<< 5.1.2.1. La tesi, complessivamente considerata, non ha pregio. Come persuasivamente osservato dalla difesa erariale, il «mancato rinnovo di un contratto in scadenza non implica, di per sé, una carenza dei requisiti professionali in capo all'aggiudicataria. Nella propria autonomia negoziale, se pure ciò fosse davvero avvenuto, la Prefettura di Siracusa ha evidentemente ritenuto di non rinnovare (fatto eventuale) un contratto, presumibilmente per vicende legate alla sua non perfetta esecuzione da parte dell'aggiudicataria. Tali vicende, pur tuttavia, non hanno evidentemente superato la soglia di una sanzione, di una risoluzione anticipata, o di una qualificazione ad inadempimenti così gravi da rilevare sulle piattaforme appositamente consultate», come si evince dalla relazione del RUP circa la verifica dei requisiti, in atti. In effetti, non risulta che la Prefettura di Siracusa abbia dato comunicazione di violazioni rilevanti all'ANAC ai fini della iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016. In tal senso, va richiamato l'indirizzo pretorio secondo cui affinché possa ritenersi integrata la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs. 50/2016, è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino comunque dal casellario informatico dell'ANAC, come è stato chiarito dalle Linee Guida ANAC n. 6/2016, al punto 4.6. (Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2019, n. 6234)>>

Pubblicato il 25/07/2023

N. 00473/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00227/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 227 del 2023, proposto da
- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla
procedura CIG 914932777C, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati
Lorenzo Lentini, Italo Rocco, con domicilio digitale in atti;

contro

- Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, Ministero dell'Interno, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi in giudizio
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in
Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avvocato Giulio Fortunato Tescione, con domicilio digitale in atti;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Prefetto della Provincia di Potenza n. -OMISSIS-;

- della nota della Prefettura di Potenza prot. n.-OMISSIS-, con la quale si è definita la procedura di verifica dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 del concorrente aggiudicatario senza rinvenire profili ostativi;
- di tutti i verbali di gara, nella parte in cui hanno ammesso ed attribuito il punteggio di merito alla offerta tecnica ed economica di Società cooperativa sociale -OMISSIS-, collocandola al primo posto della graduatoria;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
- per l'accertamento del diritto della ricorrente alla aggiudicazione, previa declaratoria di inefficacia del contratto “*medio tempore*” stipulato.
- nonché avverso e per l'annullamento del provvedimento del RUP dell'UTG di Potenza del 4.4.2023, con il quale si è differito l'accesso documentale agli atti della procedura e per l'accertamento del diritto della ricorrente all'ostensione integrale degli atti di gara, ivi compresa la documentazione amministrativa, la offerta tecnica ed economica della impresa aggiudicataria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimiate;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS-. (in prosieguo anche solo -OMISSIS-), con atto depositato il 10 maggio 2023, è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti l'affidamento alla

controinteressata -OMISSIS-società cooperativa sociale (di seguito anche solo-OMISSIS-) dell'appalto dei servizi di gestione e funzionamento del centro di permanenza per i rimpatri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, deducendone l'illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.

2. La Prefettura di Potenza, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.

2.1. La -OMISSIS-, pure comparsa in lite, è pervenuta ad analoghe conclusioni.

3. All'esito della camera di consiglio svoltasi il 24 maggio 2023, con ordinanza n. 70 del 2023, l'incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza dell'attributo del "*periculum in mora*".

4. Alla pubblica udienza del 5 luglio 2023, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l'affare è transitato in decisione.

5. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

5.1. Si è in primo luogo dedotta la violazione dell'art. 80, comma 5 lett. *c*), *c-bis*) e *c-ter*) e comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, applicabile "*ratione temporis*", in quanto, sia in fase di partecipazione, sia nel corso della procedura, la -OMISSIS-sarebbe stata destinataria di «provvedimenti di esclusione, di risoluzione contrattuale e di condanne penali, a carico degli amministratori», che non sarebbero state «tempestivamente comunicate alla stazione appaltante, secondo ordinari doveri informativi, di derivazione comunitaria» e comunque non sarebbero «stati (compiutamente e motivatamente) valutati in sede di aggiudicazione definitiva».

5.1.1. In particolare, il legale rappresentante della affidataria, G.M., risulterebbe «condannato per frode in pubbliche forniture, con sentenza confermata in appello dalla Corte di Appello di-OMISSIS- in data 6 maggio 2022». Tale precedente non sarebbe stato dichiarato né, a maggior ragione, valutato dalla stazione appaltante.

Inoltre, sempre nella prospettazione attorea, l'eventuale «giudizio di non rilevanza comunque sarebbe illegittimo (per difetto di motivazione, di istruttoria, per contraddittorietà manifesta e contrasto con i precedenti), dal momento che la stessa Amministrazione dell'Interno, sulla base di tale condanna, ha proceduto ad escludere tale operatore economico dai servizi di accoglienza, presso le Prefetture di Ragusa, Trapani, Siracusa, Bari e Gorizia».

5.1.1.1. In senso contrario, osserva il Collegio come tale condanna, di per sé, non integri violazione del combinato disposto dell'art. 80, commi 1 e 6, del previgente codice dei contratti pubblici, posto che in essi si fa riferimento a una «condanna con sentenza definitiva», mentre, nel caso di specie, al momento della presentazione dell'offerta erano pendenti i termini per la proposizione di ricorso per Cassazione. Ricorso che poi è stato effettivamente proposto e che, benché si tratti di elemento qui marginale, è sfociato nella decisione della Suprema corte, VI sez. pen., n. -OMISSIS-, che ha annullato senza rinvio la cennata sentenza della Corte di appello di -OMISSIS- n. -OMISSIS-

“perché il fatto non sussiste”.

5.1.1.2. Non sussiste, ancora, un obbligo di dichiarazione di tale condanna, sia perché il d.g.u.e. risulta essere stato sottoscritto dall'attuale legale rappresentante della -OMISSIS-(risultando G.M. cessato dalla carica in data 11 luglio 2022) sia perché in tale documento è prevista, coerentemente, l'obbligatoria dichiarazione delle sole sentenze di condanna passate in giudicato.

5.1.1.3. Ancora, non ha formato oggetto di contestazione specifica che le condotte del G.M. che hanno dato luogo alle sentenze di condanna (poi annullate dalla Corte di cassazione) rimontino al 2016, trovando così applicazione l'orientamento giurisprudenziale, qui condiviso dal Collegio, secondo cui «è irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, cit., che sia stato commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara.

Conclusione alla quale si è giunti, dapprima, richiamando il principio generale di proporzionalità di derivazione unionale e osservando come la previsione di un onere dichiarativo esteso a fatti risalenti oltre un determinato limite temporale implicasse un evidente contrasto con il principio di proporzionalità, per la possibilità riconosciuta all'amministrazione appaltante di dare rilevanza a fatti che - per il tempo trascorso - non rappresentano più un indice su cui misurare l'affidabilità professionale dell'operatore economico (un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo, senza la individuazione di un generale limite di operatività «potrebbe rilevarsi eccessivamente onerosa per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa»: in tal senso Cons. St., V, 22 luglio 2019, n. 5171; si veda anche Cons. St. V, 6 maggio 2019, n. 2895). E poi invocando l'applicazione dell'art. 57, § 7, della direttiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'U.E., del 26 febbraio 2014, il quale stabilisce che «[i]n forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri [...] determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4» (paragrafo, quest'ultimo, che - alla lett. c) - contempla la causa di esclusione dell'operatore economico che si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali). Pertanto, per effetto della diretta applicazione della norma unionale, il fatto astrattamente idoneo a integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), cessa di avere rilevanza, a questi fini, dopo decorsi tre anni dalla data della sua commissione. (cfr. Cons. St. V, 5

agosto 2020, n. 4934; V, 26 agosto 2020, n. 5228). 7.3. - Si osservi ulteriormente sul punto, che l'art. 80, comma 5, lett. c), cit., non contempla un generale limite cronologico, superato il quale i fatti idonei a mettere in dubbio l'affidabilità o l'integrità professionale dell'operatore economico non potrebbero assumere rilevanza come gravi illeciti professionali; gli unici riferimenti alla durata dell'effetto giuridico impeditivo della partecipazione alle procedure di gara sono contenuti nell'art. 80, comma 10 (ricollegato alla sentenza di condanna definitiva, per l'ipotesi in cui la sentenza non fissasse la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare o non fosse intervenuta la riabilitazione); e comma 10-bis, il quale – al secondo periodo, per quel che rileva nel caso di specie – prevede che «[n]ei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso». Anche quest'ultima disposizione, quindi, non prevede un limite generale di rilevanza del fatto, quale quello posto dall'art. 57, § 7, della direttiva 2014/24/UE, ma disciplina unicamente la particolare ipotesi in cui sia intervenuto, nel corso di procedure di gara precedenti, un provvedimento di esclusione nei confronti dell'operatore economico. 7.4. - La questione, in definitiva, va risolta alla luce della norma di cui all'articolo 57, § 7, della direttiva 2014/24/UE, il quale ha previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (all'interno del quale rientrano sia la causa di esclusione dei gravi illeciti professionali [lett. c]), sia quella delle «false dichiarazioni [...] richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione» [lett. h])) non può essere superiore a «tre anni dalla data del fatto in questione»). 7.5. - Alla norma

della direttiva la giurisprudenza della Sezione ha attribuito efficacia diretta (c.d. “verticale”) nell’ordinamento interno e la conseguente immediata applicabilità (si veda, in tal senso, anche Cons. Stato, V, 21 novembre 2018, n. 6576, con riferimento alla illegittimità dell’esclusione dell’operatore economico dalla gara motivata con riguardo a risoluzione pronunciata da oltre tre anni, da computarsi a ritroso dalla data del bando; nonché Cons. Stato, V, 5 marzo 2020, n. 1605; 12 marzo 2020, n. 1774); e ciò anche sulla scia della Corte di Giustizia dell’U.E. (la quale, nella sentenza della Sezione IV, 24 ottobre 2018, C-124/17, ha ribadito che «ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24, gli Stati membri determinano il periodo massimo di esclusione [...] detto periodo non può, se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, nei casi di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 4, di tale direttiva, superare i tre anni dalla data del fatto in questione»)» (in termini, Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2021, n. 6233). Ne consegue, applicando gli enunciati principi al caso di specie, che i fatti oggetto della sentenza penale di condanna, come detto commessi nel corso del 2016, ossia oltre un lustro prima della pubblicazione del bando di gara, non possono comunque ritenersi idonei a dimostrare l’inaffidabilità della società appellante.

Anche a voler far decorrere il triennio dalla qualificazione giuridica del fatto, la sentenza in cui si è affermata la penale responsabilità di G.M. in primo grado del 14 giugno 2018 si porrebbe al di fuori del lasso temporalmente rilevante.

5.1.1.4. A fronte di ciò, ha quindi buon gioco la difesa erariale nell’evidenziare come la stazione appaltante abbia ritenuto, secondo una valutazione discrezionale che risulta scevra da irragionevolezza e illogicità, che tale condanna non definitiva per G.M., come si è detto cessato dalla carica anteriormente alla stessa presentazione della domanda di partecipazione alla procedura comparativa

(formalizzata il 15 agosto 2022), integrasse la carenza del requisito di moralità e affidabilità dell'operatore economico.

5.1.1.5. Infine, “*ad colorandum*” si osserva che l'ANAC, investita della questione della condanna riportata dal G.M. ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 210, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, su *input* della Prefettura di Ragusa, abbia disposto l'archiviazione della stessa segnalazione, in quanto: «è stata valutata la "non utilità." della notizia alla luce delle circostanze segnalate dalla s.a. con riguardo alle finalità individuate all'articolo 213, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici in quanto la necessità di un limite temporale si rinviene all'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, che ha fissato in 3 anni dalla data del fatto la rilevanza del grave illecito professionale, seguita dalle Linee guida ANAC n. 6/2016, che hanno affermato la diretta applicazione nell'ordinamento nazionale della previsione di cui al predetto paragrafo. Inoltre, non può assurgere a causa di esclusione in termini di grave illecito professionale una irregolarità da tempo superata e, comunque, non avente più attuale rilevanza come nel caso in questione. (Cons. Stato, 597/2019, cit.; in termini Sez. V, 27 settembre 2019, n. 6490; Sez. III, 2 aprile 2019, n. 2183) — TAR Napoli n. 169, 14.01.2020» (nota ANAC del 16 maggio 2023, in atti).

5.1.2. Da altra angolazione, la -OMISSIS-sarebbe incorsa «in gravi carenze esecutive, nella gestione di appalti analoghi, presso la Prefettura di Siracusa», come emergerebbe dalla “decisione del Tar Sicilia, Palermo, n. 1364/2023”. Di conseguenza, la Prefettura di Siracusa «sulla base di tali gravi deficit esecutivi, non ha rinnovato il contratto in scadenza con la Cooperativa». Nella prospettiva della deducente «tale “precedente”, certamente rilevante, è caduto nell'oblio: - non è stato dichiarato dal concorrente, incorrendo in una omissione, autonoma causa di esclusione, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c-bis) del codice; - non è stato valutato dalla stazione appaltante (difetto di motivazione e di istruttoria); - integra

una grave carenza esecutiva, in un precedente identico appalto, causa di esclusione, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) e c-ter) del d.lgs. 50/2016».

5.1.2.1. La tesi, complessivamente considerata, non ha pregio. Come persuasivamente osservato dalla difesa erariale, il «mancato rinnovo di un contratto in scadenza non implica, di per sé, una carenza dei requisiti professionali in capo all'aggiudicataria. Nella propria autonomia negoziale, se pure ciò fosse davvero avvenuto, la Prefettura di Siracusa ha evidentemente ritenuto di non rinnovare (fatto eventuale) un contratto, presumibilmente per vicende legate alla sua non perfetta esecuzione da parte dell'aggiudicataria. Tali vicende, pur tuttavia, non hanno evidentemente superato la soglia di una sanzione, di una risoluzione anticipata, o di una qualificazione ad inadempimenti così gravi da rilevare sulle piattaforme appositamente consultate», come si evince dalla relazione del RUP circa la verifica dei requisiti, in atti. In effetti, non risulta che la Prefettura di Siracusa abbia dato comunicazione di violazioni rilevanti all'ANAC ai fini della iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016. In tal senso, va richiamato l'indirizzo pretorio secondo cui affinché possa ritenersi integrata la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs. 50/2016, è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino comunque dal casellario informatico dell'ANAC, come è stato chiarito dalle Linee Guida ANAC n. 6/2016, al punto 4.6. (Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2019, n. 6234).

5.1.3. Va disattesa l'ulteriore censura secondo cui l'impresa aggiudicataria avrebbe ommesso di notificare la stazione appaltante di quattro precedenti esclusioni, ai fini della valutazione del requisito dell'affidabilità professionale e precisamente: - esclusione dalla gara della gestione del centro di permanenza per i rimpatri della Prefettura di Bari (determina n. 22168 del 14.2.2023); - esclusione dalla gara della gestione del centro di permanenza per i rimpatri della Prefettura di Gorizia

(determina n. 19757 del 20.04.2023); - esclusione dalla gara della gestione dell'*Hotspot* di Pozzallo della Prefettura di Ragusa (determina n. 6 del 29.9.2022); - esclusione dalla gara della gestione del centro di permanenza per i Rimpatri di Milo della Prefettura di Trapani (provvedimento in data 12.10.2022). Sussisterebbe, a tal riguardo, il «dovere di rappresentare tutte le vicende professionali pregresse in cui si sia contestata condotta contraria a norme del codice dei contratti pubblici».

5.1.3.1. Sul punto, va evidenziato come, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016, l'esclusione per motivi di onorabilità e affidabilità sia rimessa all'ampia valutazione discrezionale della stazione appaltante così come è discrezionale la valutazione di cui alle successive lettere *c-bis*, *c-ter* e *c-quater*; in tal senso, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ribadito come, relativamente al giudizio svolto dalla stazione appaltante, operino "i consolidati limiti del sindacato di legittimità rispetto a valutazioni di carattere discrezionale in cui l'amministrazione sola è chiamata a fissare "il punto di rottura dell'affidamento nel pregresso e/o futuro contraente" [Cassazione, sezioni unite civili, nella sentenza del 17 febbraio 2012, n. 2312, che ha annullato per eccesso di potere giurisdizionale una sentenza del Consiglio di Stato che aveva a sua volta ritenuto illegittimo il giudizio di affidabilità professionale espresso dall'amministrazione in relazione all'allora vigente art. 38, comma 1, lett. f), dell'abrogato codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163]; limiti che non escludono in radice, ovviamente, il sindacato della discrezionalità amministrativa, ma che impongono al Giudice una valutazione della correttezza dell'esercizio del potere informato ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e all'attendibilità della scelta effettuata dall'amministrazione" (decisione n. 16 del 20 agosto 2020, par. 15); inoltre, la stazione appaltante che procede all'ammissione alla gara di un'impresa, non ritenendo rilevanti le pregresse vicende professionali dichiarate dal concorrente, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento,

potendo la motivazione risultare anche implicitamente o per “*facta concludentia*”, ossia con la stessa ammissione alla gara dell’impresa (Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2021, n. 1500; *id.* 9 settembre 2019, n. 6112).

In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio come le vicende invocate da parte ricorrente non appaiano sussumibili nell’alveo applicativo delle richiamate disposizioni. In tale prospettiva, risulta irrilevante la circostanza che in alcuni precedenti giurisprudenziali i medesimi fatti commessi da G.M. (in tali occasioni rappresentante legale dall’odierna aggiudicataria) sarebbero stati considerati come cause di esclusione. Come condivisibilmente statuito dal Giudice d’appello (sez. IV, 31 dicembre 2020, n. 8563) la stazione appaltante conserva un’autonoma sfera di discrezionalità nel valutare i fatti che possono minare l’affidabilità degli operatori economici partecipanti alla gara, senza che possa assumere rilievo determinante la circostanza che quei medesimi fatti siano stati considerati giusta causa di esclusione da parte di un’altra stazione appaltante. In tal senso, si è richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui “se un’amministrazione aggiudicatrice dovesse essere automaticamente vincolata da una valutazione effettuata da un terzo, le sarebbe probabilmente difficile accordare un’attenzione particolare al principio di proporzionalità al momento dell’applicazione dei motivi facoltativi di esclusione” (Corte di giustizia UE, Sez. IV, sentenza del 19 giugno 2019, in causa C-41/18).

5.1.3.2. Ne consegue che la tesi della ricorrente si infrange con l’orientamento giurisprudenziale per il quale ciascuna causa di esclusione si riferisce e si conchiude all’intero della procedura di gara in cui è maturata, pena il rischio di realizzare una indefinita protrazione di efficacia “a strascico” del primo provvedimento per cui l’esclusione da una gara genera l’esclusione dall’altra e così via in ribalzo continuo da una procedura all’altra (Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2021, n. 6212; *id.*, sez. V, 27 settembre 2019, n. 6490; *id.*, sez. V, 17 marzo 2020, n. 1906).

6. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso. Le questioni così vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Prefettura di Potenza, e per essa dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, distrattaria per legge, e della -OMISSIS-, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 3000,00 (tremila/00) cadauna, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone, fisiche e giuridiche, menzionate.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023,
coll'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Benedetto Nappi

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO